

Bonus genitori figli disabili 2023: domanda in scadenza il 31 marzo

Bonus genitori figli disabili 2023: fino al 31 marzo le domande sul sito INPS. A chi spetta e come chiederlo? Guida completa (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)



Bonus figli disabili 2023, ancora pochi giorni per presentare la domanda e ricevere il contributo a partire da 150 euro mensili. La richiesta per il contributo da 150 a 500 euro mensili introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e regolato dal [decreto 12 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) infatti può essere presentata dal 1° febbraio direttamente all'INPS; accedendo all'area riservata tramite i consueti canali telematici (SPID, CiE 3.0 o patronato) i genitori con figli disabili interessati potranno inoltrare istanza per ricevere l'assegno.

Il sussidio, non tassabile ai fini IRPEF, spetta, come detto sopra, per un importo da 150 euro e non superiore a 500 euro mensili a beneficio dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico affetti da disabilità non inferiore al 60%.

Analizziamo la misura a sostegno del reddito in dettaglio.

Indice dei contenuti

- [Bonus figli disabili: cos'è e come funziona](#)
- [A chi spetta il bonus genitori con figli disabili](#)
- [Quanto spetta](#)
- [Chi paga e quando arrivano i soldi](#)
- [Come fare domanda di contributo per i genitori con figli disabili](#)
 - [Le indicazioni INPS](#)
- [Tassazione del contributo figli disabili e compatibilità con il Reddito di Cittadinanza](#)
- [Decadenza e sospensione](#)

Bonus figli disabili: cos'è e come funziona

L'articolo 1 comma 365 della Legge 30 dicembre 2020 numero 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto un contributo mensile non superiore a 500 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a beneficio dei genitori disoccupati o monoreddito, appartenenti a nuclei familiari monoparentali con figli a carico colpiti da disabilità non inferiore al 60%. A copertura del sussidio si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ogni annualità del triennio 2021 - 2023.

Il successivo comma 366 rimanda ad un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 30 novembre, definisce in sei articoli:

- Soggetti beneficiari;
- Ammontare e caratteristiche del contributo mensile;
- Modalità di pagamento e di richiesta del sussidio;
- Casi di decadenza e sospensione della misura.

 [Decreto 12 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)

[» 90,6 KiB - 56 download](#)

A chi spetta il bonus genitori con figli disabili

Per accedere al contributo è necessario possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti (articolo 4 del Decreto):

- Essere residente in Italia;
- Disporre di un ISEE in corso di validità non superiore a 3 mila euro;
- Essere disoccupato o monoreddito, appartenente ad un nucleo familiare monoparentale;
- Appartenere ad un nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.

Sempre il DM (articolo 1) definisce come:

- Disoccupato, colui che è privo di un impiego ovvero con un reddito da lavoro dipendente non eccedente gli 8.145 euro all'anno o i 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
- Monoreddito, chi ricava l'intero suo reddito dallo svolgimento di un'attività lavorativa, anche se prestata a favore di più datori di lavoro ovvero sia pensionato (non si tiene conto di eventuali altri trattamenti assistenziali e nemmeno dell'essere proprietari della casa di abitazione);
- Nucleo familiare monoparentale quello caratterizzato dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;

- Figli a carico, coloro che hanno un reddito ai fini fiscali non eccedente i 4 mila euro annui (fino a 24 anni), ridotti a 2.840,51 euro per i soggetti maggiori di 24 anni.

Quanto spetta

Ai genitori con figli disabili beneficiari del contributo (articolo 3 comma 1 del DM) è corrisposto mensilmente dall'INPS un importo pari a 150 euro, a partire dal mese di gennaio e per l'intera annualità.

Il successivo comma 2 prevede che in presenza di *“due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento”* l'importo è pari, rispettivamente, a:

- 300 euro mensili complessivi nel caso di due figli;
- 500 euro mensili complessivi se i figli sono più di due.

Chi paga e quando arrivano i soldi

Il sussidio è corrisposto direttamente dall'INPS al beneficiario (articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale), con cadenza mensile, utilizzando la modalità di pagamento scelta in sede di presentazione della domanda:

- Accredito su conto corrente bancario, carta ricaricabile o libretto postale dotato di IBAN nazionale o estero con circuito SEPA;
- Bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Come fare domanda di contributo per i genitori con figli disabili

La richiesta per ottenere il contributo (articolo 4 comma 1 del DM) dev'essere presentata ogni anno dal genitore in via telematica all'INPS, secondo le modalità e le scadenze definite dall'Istituto con apposita circolare.

La domanda, continua il Decreto Ministeriale, dev'essere corredata da una dichiarazione di responsabilità del genitore in cui questi afferma di possedere i requisiti necessari per fruire della misura.

Qualora le risorse pubbliche non fossero sufficienti ad esaurire le domande, si darà priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di ISEE saranno privilegiati coloro che hanno nel nucleo figli minori non autosufficienti. A seguire avranno priorità i richiedenti con figli con disabilità di grado grave ed infine chi ha figli con disabilità di grado medio.

Le indicazioni INPS

Sul punto è intervenuto il Messaggio INPS del 31 gennaio 2022 numero 471 con cui l'Istituto ha comunicato il rilascio, a partire dal 1° febbraio scorso, della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo per genitori di figli con disabilità.

A tal proposito è necessario collegarsi al portale “[inps.it](https://www.inps.it) - Prestazioni e servizi - Servizi - Contributo per genitori con figli con disabilità” in possesso delle credenziali SPID (almeno di secondo livello), CIE o CNS.

All'interno della domanda si dovrà riportare il codice fiscale del figlio / figli con disabilità e, si legge nel messaggio, esclusivamente “*per l'anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma*” potrà presentare domanda anche per l'anno 2021, selezionando il flag “*Dichiaro di voler presentare domanda anche per l'anno 2021*”.

L'esito della richiesta sarà direttamente consultabile dal cittadino / patronato accedendo alla piattaforma informatica, sezione “*Ricevute e provvedimenti*”.

Per le domande istruite positivamente, rende noto l'INPS, si procederà all'emissione dei pagamenti a livello centralizzato e con cadenza mensile. L'Istituto si riserva comunque di rendere noto, con successivo messaggio, le modalità di pagamento delle quote arretrate per l'anno 2021.

In alternativa è possibile chiedere il contributo:

- Chiamando il Contact center INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Rivolgendosi agli enti di patronato.

Al di là delle indicazioni fornite con il messaggio numero 471, l'INPS ha rilasciato anche la Circolare n. 39 del 2022, con la quale ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus figli disabili.

 [Messaggio INPS numero 471 del 31-01-2022](#)

[» 85,6 KiB - 185 download](#)

 [INPS, Circolare numero 39 del 10-03-2022](#)

[» 139,4 KiB - 167 download](#)

Tassazione del contributo figli disabili e compatibilità con il Reddito di Cittadinanza

Il contributo erogato dall'INPS, per espressa previsione del DM (articolo 2 comma 2):

- Non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali del beneficiario;
- E' cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.

Decadenza e sospensione

La decadenza del beneficio (articolo 5 comma 1 del DM) è prevista in caso di:

- Decesso del figlio;
- Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- Affidamento del figlio a terzi.

Al verificarsi di una delle cause di decadenza, l'Istituto interrompe il pagamento a partire dal mese successivo.

Il temporaneo ricovero del figlio presso istituti di cura di lungo degenza o strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, comporta in capo al genitore l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS affinché provveda a sospendere l'erogazione del contributo per l'intero periodo di ricovero.